

REGOLAMENTO  
PER L'APPLICAZIONE  
DELL'IMPOSTA  
COMUNALE SUGLI  
IMMOBILI

## **Art. 1**

### **Oggetto del regolamento**

Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili nel Comune di Tombolo, nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli artt. 52 e 59 del decreto legislativo 15.12.1997, n. 446, e da ogni altra disposizione normativa.

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 31.12.1992, n. 504, e successive modificazioni, ed ogni altra normativa vigente applicabile al tributo.

## **Art. 2**

### **Abitazione principale**

Si intende abitazione principale quella nella quale il soggetto persona fisica residente nel comune ed i suoi familiari dimorano abitualmente, in conformità alle risultanze anagrafiche.

Sono equiparate alle abitazioni principali:

- a) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dai soci assegnatari;
- b) alloggio regolarmente assegnato da Istituto autonomo per le case popolari;
- c) abitazione posseduta da cittadino italiano residente all'estero, a condizione che la stessa non risulti locata;
- d) abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- e) abitazione concessa dal possessore in uso gratuito a parenti in linea retta entro il secondo grado, che la occupano quale loro abitazione principale con iscrizione anagrafica. Nel caso l'abitazione concessa in uso sia posseduta da più soggetti passivi per quote diverse, la detrazione per l'abitazione principale sarà suddivisa tra di loro in parti uguali.

Al fine del riconoscimento delle condizioni di equiparazione all'abitazione principale, di cui alla lettera e), è necessaria la presentazione di un'apposita dichiarazione, autocertificata nei modi di legge.

## **Art. 3**

### **Caratteristiche di fatiscenza dei fabbricati**

Si considerano inagibili o inabitabili i fabbricati che per la loro condizione strutturale versano in una situazione di particolare degrado fisico e fatiscenza, preesistente o sopravvenuta (fabbricato diroccato, pericolante) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria. Il fabbricato può essere costituito da una o più unità immobiliari, anche con diversa destinazione d'uso, ove risulti inagibile o inabitabile l'intero fabbricato o le singole unità immobiliari. In quest'ultimo caso le riduzioni d'imposta dovranno essere applicate alle sole unità immobiliari inagibili o inabitabili e non all'intero edificio.

Si intendono tali i fabbricati o le unità immobiliari che si trovino nelle sottodescritte condizioni:

- a) strutture orizzontali (solai e tetto di copertura) con gravi lesioni che possano costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo;
- b) strutture verticali (muri perimetrali o di confine) con gravi lesioni che possano costituire pericolo e possano far presagire danni a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale;
- c) edifici per i quali è stata emessa ordinanza sindacale di demolizione o ripristino atta ad evitare danni a cose o persone;
- d) edifici che per le loro caratteristiche intrinseche ed estrinseche di fatiscenza non siano compatibili all'uso per il quale erano destinati, quali la vetustà della costruzione accompagnata dalla mancanza delle parti ornamentali e di finitura del fabbricato (mancanza di infissi, di allaccio alle opere di urbanizzazione primaria, etc.);

L'inagibilità o inabitabilità può essere accertata:

- a) mediante perizia tecnica da parte dell'ufficio tecnico comunale, con spese a carico del proprietario;
  - b) da parte del contribuente con dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4.1.1968, n. 15.
- Il Comune si riserva comunque di verificare la veridicità della dichiarazione presentata dal contribuente, mediante l'Ufficio Tecnico Comunale, ovvero mediante tecnici liberi professionisti all'uopo incaricati.

#### **Art. 4** **Aree fabbricabili**

Fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è costituito da quello venale in comune commercio all'1 gennaio dell'anno d'impostazione, come indicato al comma 5 dell'art.5 del D. Lgs. 504/92, allo scopo di ridurre l'insorgenza di contenzioso, la Giunta Comunale, sulla scorta di una relazione di stima redatta dall'Ufficio Tecnico, determina periodicamente e per zone omogenee i valori venali di riferimento delle aree fabbricabili. Non si fa luogo ad accertamento in rettifica qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato.

#### **Art. 5** **Versamenti**

L'imposta è di norma versata autonomamente da ogni soggetto passivo; si considerano tuttavia regolari i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri, purché il versamento corrisponda all'intera proprietà dell'immobile condiviso.

#### **Art. 5 Bis** **Limiti di esenzione per versamenti e rimborsi**

A decorrere dall'annualità 2008, il versamento del tributo non è dovuto qualora l'ammontare annuo risulti inferiore a € 15,00 (diconsi euro quindicizerocentesimi).  
Parimenti non si procede al rimborso di somme complessivamente inferiori a € 15,00 (diconsi euro quindicizerocentesimi).”;

#### **Art. 6** **Attività di controllo e potenziamento dell'ufficio tributi**

La Giunta Comunale, con provvedimento formale:

- a) fissa gli indirizzi per le azioni di controllo, stabilendo le modalità di effettuazione degli stessi, sulla base delle potenzialità della struttura organizzativa e di indicatori di evasione/elusione per le diverse tipologie di immobili.
- b) In relazione a quanto consentito dall'art.3, comma 57, della legge 23 dicembre 1996 n. 662 ed alla lett. p) del comma I dell'art.59 del D. Lgs. 15 dicembre 1996, n. 446, determina una somma, calcolata in percentuale sui maggiori proventi conseguenti il recupero di evasione, da destinare al finanziamento di acquisti di attrezzature e dotazioni per l'Ufficio Tributi, alla copertura delle spese relative ai collegamenti con le banche dati utili alle operazioni di controllo, e all'attribuzione di compensi incentivanti al personale addetto.

Il Funzionario responsabile della gestione del tributo:

- a) cura il potenziamento dell'attività di controllo mediante collegamenti con i sistemi informativi del Ministero delle Finanze e con altre banche dati rilevanti per la lotta all'evasione;
- b) verifica le potenzialità della struttura organizzativa, disponendo le soluzioni necessarie agli uffici per la gestione del tributo ed il controllo dell'evasione, perseguendo obiettivi di equità fiscale.